

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/448 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2015****che stabilisce norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'Unione di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all'EXPO Milano 2015****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia ospiterà l'esposizione universale «EXPO Milano 2015», che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» è il tema al centro della manifestazione.
- (2) L'autorizzazione a esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto dei problemi di sanità pubblica e animale. Tuttavia, non tutti i prodotti di origine animale provenienti da paesi che partecipano all'EXPO Milano 2015 sono autorizzati a essere introdotti nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce pertanto alcune deroghe alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione al fine di autorizzare l'introduzione di taluni prodotti di origine animale esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015.
- (4) Il Giappone non è elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 ⁽³⁾ della Commissione quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di carni fresche di suini domestici.

Il Giappone è elencato nella parte 2 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE della Commissione ⁽⁴⁾ quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni di suini domestici, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento specifico «B», di cui alla parte 4 di tale allegato.

- (5) Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato a introdurre nell'Unione, esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015, carni fresche di suini domestici e taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE.
- (6) Si ritiene che tali prodotti di origine animale offrano sufficienti garanzie in materia di salute degli animali in relazione alla loro introduzione nel sito espositivo di EXPO Milano 2015 come definito nel regolamento (UE) 2015/329, per le seguenti ragioni. Il Giappone segnala debitamente all'Organizzazione mondiale per la salute animale eventuali focolai di malattie degli animali. La peste suina africana non è mai stata segnalata in Giappone, la peste bovina non è stata segnalata in Giappone dal 1922, la malattia vescicolare dei suini dal 1975, la peste suina classica dal 1992 e l'afra epizootica dal 2010. Tali prodotti sono inoltre conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del Giappone e idonei al consumo umano in Giappone. EXPO Milano 2015 è peraltro un evento temporaneo e il regolamento (UE) 2015/329 assicura misure di controllo rigorose per i prodotti di

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) (GUL 58 del 3.3.2015, pag. 52).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

origine animale che non soddisfino completamente le prescrizioni sanitarie relative all'importazione dell'Unione. Tale regolamento garantisce anche che i prodotti in questione siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'esposizione.

- (7) È quindi opportuno derogare al regolamento (UE) 2015/329 per quanto riguarda le condizioni ivi indicate in materia di transito e di magazzinaggio. In tale contesto è opportuno stabilire uno specifico modello di certificato di polizia sanitaria applicabile all'importazione per l'introduzione di tali prodotti. Ciononostante, si applicano le altre prescrizioni stabilite in tale regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) 2015/329 e le misure urgenti adottate a norma degli articoli 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2015/329, i seguenti prodotti provenienti dal Giappone sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato del presente regolamento:
 - a) carni fresche di suini domestici
 - b) prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;
 - c) prodotti alimentari contenenti i prodotti di cui ai punti a) e b).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile 2015 al 31 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

ALLEGATO

Modello Jap POR EXPO Milano 2015

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Telefono		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento Traces			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Telefono		I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Paese Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale/Regione Numero di riconoscimento					
	I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Documento d'identificazione		I.16. PIF d'ingresso nell'UE Nome Numero del PIF		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice SA)					
					I.20. Quantità			
	I.21. Temperatura della merce Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero totale di colli					
	I.23. Numero del sigillo/numero del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)		Natura della merce		Numero di colli		Peso netto		

PAESE

Modello Jap POR EXPO Milano 2015

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1 Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale del Giappone, certifica che le carni fresche e i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati ottenuti da carni fresche e i prodotti alimentari contenenti tali prodotti descritti nella parte I

II.1.1 sono stati ottenuti in Giappone che, alla data di rilascio del presente certificato:

- a) era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, e
- b) non ha effettuato, negli ultimi 12 mesi, alcuna vaccinazione contro queste malattie e non consente l'importazione di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

II.1.2 sono stati ottenuti da animali che:

- (¹) o [sono rimasti in Giappone fin dalla nascita,]
- (¹) oppure [sono rimasti in Giappone per gli ultimi tre mesi almeno prima della macellazione;]

II.1.3 sono stati ottenuti da animali provenienti da aziende:

- a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto II.1.1;
- b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.1.1 nei 40 giorni precedenti;
- c) alle quali non sono applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

II.1.4 sono stati ottenuti da animali che:

- a) fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili selvatici,
- b) sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.1.1, II.1.2 e II.1.3;
- c) sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcun sintomo delle malattie citate al punto II.1.1; e
- d) sono stati macellati il (gg/mm/aaaa);

II.1.5 sono stati ottenuti in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.1.1 nei 40 giorni precedenti;

II.1.6 sono stati ottenuti e preparati senza entrare in contatto con altre carni non conformi ai requisiti previsti dal presente certificato.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda le carni fresche e i prodotti a base di carne, incluse le carni macinate, di suini domestici (*Sus scrofa*).

Per carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.

Parte I:

- Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF d'ingresso nell'Unione.
- Casella I.19: utilizzare i codici SA appropriati: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04, 15.01, 16.01, 16.02, 19.02, oppure 19.05.
- Casella I.20: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: Indicare «carni fresche», «prodotti a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate», «intestini trattati» o «prodotti alimentari contenenti carni fresche, prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche».

Parte II: Certificazione

PAESE		Modello Jap POR EXPO Milano 2015
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: (¹) Cancellare le voci non pertinenti. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:
Data:		Firma:
Timbro:		